

## **REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI DELLA SIE**

### **Art.1 Sezioni Regionali o Interregionali della SIE**

La Società Italiana di Endocrinologia istituisce sezioni regionali cui debbono afferire almeno 20 soci. Regioni con meno di 20 soci vengono aggregate alla regione/regioni limitrofe, costituendo sezioni interregionali o macroregioni. I soci SIE sono automaticamente soci della sezione regionale in cui svolgono la propria attività. Non è prevista quota sociale aggiuntiva.

Le Sezioni di Regioni confinanti sono incoraggiate, ove ricorrano le condizioni organizzative e geografiche, a costituire Sezioni inter-regionali. Per le finalità formative di cui all'Art.2, e soltanto a questo scopo, le Sezioni sono incoraggiate a formare aggregazioni Macroregionali. Le Sezioni aggregate in macroregioni mantengono la propria autonomia, salvo che per le materie oggetto della macroaggregazione.

### **Art.2 Finalità delle Sezioni Regionali**

Le sezioni regionali hanno come finalità:

a) La diffusione della cultura endocrinologica e l'aggiornamento scientifico e professionale in sede regionale/interregionale, attraverso la pianificazione l'organizzazione e il patrocinio di manifestazioni culturali, rivolte agli endocrinologi e agli altri specialisti con interessi nel campo endocrino-metabolico-andrologico (chirurghi, ginecologi, internisti, medici-nucleari, urologi e altri specialisti interessati) nonché ai medici di medicina generale, a specialisti in formazione e a professionisti delle professioni sanitarie, valide ai fini dell'acquisizione di crediti formativi per l'ECM. La pianificazione, l'organizzazione e l'accreditamento di eventi formativi finalizzati alla ECM, sono di esclusiva pertinenza della sezione regionale/interregionale, in stretta sinergia con la commissione didattica della SIE e, ove occorra, con la commissione scientifica. La SIE auspica e incoraggia la condivisione degli eventi con la FIEDAMO.

b) La rappresentanza della SIE nel territorio della regione o delle regioni di riferimento nella valutazione, proposizione e gestione delle problematiche clinico-assistenziali di pertinenza endocrino- metabolica-andrologica, attuata dal comitato di coordinamento d'intesa con gli assessorati alla sanità della regione o delle regioni di riferimento e in interazione con le istituzioni e le aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere – universitarie di riferimento.

c) La rappresentanza della SIE nell'osservatorio regionale per le scuole di specializzazione.

d) Il reclutamento di nuovi soci della SIE nel territorio di pertinenza in sinergia con la commissione soci.

Il comitato di coordinamento ha l'obbligo di riportare le iniziative intraprese e i risultati raggiunti.

### **Art.3 Coordinamento delle Sezioni.**

Il consiglio direttivo della SIE, all'inizio di ogni mandato, nomina per ogni regione/interregionale un delegato che provvede a garantire la elezione di un comitato di coordinamento. Il comitato di coordinamento è costituito da un numero di componenti in relazione alla numerosità della sezione (n= 5, fino a 50 soci; n= 9 fino ed oltre 100 soci, incluso il delegato), all'interno del comitato di coordinamento sono eletti un coordinatore esecutivo e un segretario-tesoriere. Il coordinamento delle sezioni è approvato dal consiglio direttivo e ad esso risponde. Rimane in carica per 4 anni coincidenti con il mandato del consiglio direttivo.

Per garantire la continuità nelle finalità delle Sezioni Regionali (v. Art. 2), i componenti del comitato di coordinamento rimangono in carica per 4 anni dalla nomina. Ogni 2 anni, 2 dei 4 componenti (nelle Sezioni fino a 50 soci) o 4 degli 8 (nelle Sezioni fino e oltre i 100 soci) decadono e il delegato provvede a garantire la formale elezione dei nuovi componenti.

Esclusivamente nel momento dell'applicazione di questo nuovo regolamento, la decadenza e la conferma dei componenti viene effettuata sulla base di una classifica del totale dei voti ricevuti nelle precedenti elezioni. Ogni membro non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

#### **Art.4 Procedure elettorali.**

Il primo passaggio della procedura elettorale è la proposta di candidature, che devono pervenire al delegato regionale entro 15 giorni dalla data della lettera di invito del delegato stesso.

Le candidature devono essere proposte per posta elettronica al delegato regionale da almeno 2 soci.

#### **Art.5 Risorse delle Sezioni**

Le sezioni regionali sono responsabili dal punto di vista organizzativo ed economico della loro attività istituzionale e non possono richiedere alla SIE nazionale supporti per l'organizzazione di convegni, meeting e corsi. Il comitato di coordinamento ha il compito di reperire le risorse necessarie allo svolgimento delle attività delle sezioni. Le Sezioni possono ricevere contributi finanziari che devono essere versati su un c/c bancario della SIE finalizzato alle Sezioni regionali stesse.

Le sezioni potranno accedere alle risorse loro intestate, previa autorizzazione del tesoriere della SIE e con approvazione del consiglio direttivo.

Il consuntivo di cassa è approvato dal consiglio direttivo della SIE; la mancata approvazione per vizio evidente implica l'obbligo di correzione e in mancanza può comportare lo scioglimento del coordinamento.

#### **Art.6 Norme transitorie e finali**

Le sezioni regionali regolarmente costituite e funzionanti, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono i propri organi e la propria struttura in raccordo con i delegati regionali o interregionali, per perseguire, ove richiesto, la finalità dell'aggregazione in macroregioni. I delegati provvedono ad avviare e organizzare il funzionamento delle sezioni prive di rappresentanza al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.